



## Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DIR.CENTRALE: AFFARI GIURIDICI E CONTENZ. TRIBUTARIO

Risoluzione del 15/07/1995 prot. 203

### Oggetto:

Imposta di registro - Tassazione - Ufficio del Registro - Tassazione di un atto - Esposto.

### Sintesi:

Si stabilisce che e' soggetto ad imposta di registro ai sensi dell'art. 1 della tariffa, parte I, allegato "A" al DPR 131/86, l'atto di rinuncia all'eredita' fatto dal chiamato all'eredita' che, entro i termini di cui all'art. 485 del codice civile, non abbia fatto l'inventario o, pur avendo fatto l'inventario, non abbia deliberato se accettare o rinunciare all'eredita'.

### Testo:

Con l'esposto di cui all'oggetto l'Avv. .... rilevava che l'Ufficio del Registro di Rimini sarebbe incorso in un errore di tassazione ponendo in essere un comportamento illegittimo. In particolare l'Avv. .... lamentava il fatto che il suddetto Ufficio del Registro avesse assoggettato ad imposizione una rinuncia all'eredita' nel presupposto che la "rinunziante" al momento dell'atto doveva in realta' considerarsi erede a tutti gli effetti, ai sensi dell'art.485 del codice civile.

Tale articolo, infatti, statuisce che il chiamato all'eredita' che sia, a qualsiasi titolo, nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno della apertura della successione o della notizia della devoluta eredita'.

Trascorso tale termine (che puo' essere prorogato, ma solo per altri tre mesi, tranne il caso di gravi circostanze) senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredita' e' considerato erede puro e semplice.

Così come e' considerato erede colui che, pur avendo ultimato, nei termini di cui sopra, l'inventario, non abbia, nei successivi 40 giorni, deliberato se accettare o rinunciare all'eredita'.

Dunque, nella suddetta fattispecie, l'art.485 del c.c. prospetta una ipotesi di c.d. "accettazione presunta", anche se il termine e' forse improprio perche' in realta' l'acquisto dell'eredita' non si ricollega ad una presunzione della volonta' di accettare bensì ad una fattispecie legale tipica, automaticamente sufficiente a determinare l'effetto previsto dal legislatore.

Cio' che importa e', in ogni caso, che, scaduti i termini di cui all'art.485 citato, il chiamato all'eredita' che sia nel possesso dei beni ereditari e' considerato erede a tutti gli effetti per cui i successivi atti di disposizione di tali beni, compresa la rinuncia, andranno assoggettati a tassazione secondo l'art.1 della Tariffa, Parte I, allegato A al D.P.R. 131/86.

Infatti, la rinuncia all'eredita' soggetta ad imposta di registro in misura fissa e' solo quella fatta dal chiamato all'eredita' che non abbia ancora accettato, e cio' per l'ovvio motivo che il diritto non e' ancora entrato nella sua sfera giuridica.

Vedi in questo senso, la Ris.Min.n.250734 del 12.8.1978.

Alla luce di quanto sopra, l'operato dell'Ufficio del Registro di Rimini, che ha sottoposto a tassazione proporzionale un atto impropriamente qualificato di rinuncia all'eredita', appare pienamente legittimo.

Si invita codesta Direzione Regionale a voler impartire, nel senso sopra precisato, istruzioni definitive agli Uffici dipendenti e, qualora non avesse già provveduto, a voler dare disposizioni all'Ufficio del Registro di Rimini per il recupero delle imposte non riscosse su atti similari a quello in oggetto assoggettati a tassa fissa a causa del precedente erroneo orientamento in materia.